

REGOLAMENTO (CEE) N. 3660/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1992

che modifica i regolamenti (CEE) n. 693/88, (CEE) n. 809/88 e (CEE) n. 343/92 relativi alla definizione della nozione di « prodotto originario » e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili per l'importazione nella Comunità di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, dei territori occupati e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia e di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3587/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991, che proroga nel 1992 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90 e (CEE) n. 3835/90 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,;

visto il regolamento (CEE) n. 1134/91 del Consiglio, del 29 aprile 1991, che concerne il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati e che abroga il regolamento (CEE) n. 3363/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 545/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e della Repubblica iugoslava di Macedonia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3105/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 693/88⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2743/91⁽⁶⁾, (CEE) n. 809/88⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3674/90⁽⁸⁾, e (CEE) n. 343/92⁽⁹⁾, escludono dalla definizione dei prodotti originari taluni prodotti minerali, delle industrie chimiche e di quelle connesse; che, ciò nonostante, talune disposizioni di tali regolamenti si applicano ai prodotti in questione;

considerando che, per l'insieme di tali prodotti importati in applicazione dei regolamenti di cui sopra, gli Stati membri definiscono la nozione di prodotto originario secondo la propria normativa nazionale;

considerando che l'attuazione del mercato interno del 1993 comporterà uno spazio senza frontiere in cui sarà

assicurata in particolare la libera circolazione delle merci; che occorre pertanto garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alla determinazione dell'origine ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità ai prodotti in questione importati da detti paesi, territori o repubbliche;

considerando che per l'insieme di detti prodotti devono essere di conseguenza definite le condizioni alle quali essi acquisiscono il carattere di prodotti originari ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie summenzionate secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/91⁽¹¹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 693/88, (CEE) n. 809/88 e (CEE) n. 343/92 sono modificati come segue:

- 1) Sono soppressi l'articolo 1, paragrafo 2 e l'allegato II dei regolamenti (CEE) n. 693/88 e (CEE) n. 809/88, nonché l'articolo 26 e l'allegato V del regolamento (CEE) n. 343/92.
- 2) All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 693/88 il punto j) è sostituito dal seguente testo:
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle sue acque territoriali, purché esso eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo; ».
- 3) All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 693/88 è aggiunto il seguente testo:
 - k) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j). »

(1) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 1.

(3) GU n. L 63 del 7. 3. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 262 del 19. 9. 1991, pag. 19.

(7) GU n. L 86 del 30. 3. 1988, pag. 1.

(8) GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 34.

(9) GU n. L 38 del 14. 2. 1992, pag. 1.

(10) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

(11) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 4.